

COMUNE DI MEDICINA  
Provincia di Bologna

## **REGOLAMENTO**

*PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI*

*E BENEFICI ECONOMICI*

*A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI*

*PER INIZIATIVE NON A FINE DI LUCRO*

(delib. C.C. N. 186 DEL 29/12//2000)  
Integrato con delib. C.C. 58 del 28/6/2002)  
E definizione criteri  
(delib. G.c. n. 36 del 19/2/2001)

## *CAPO I (Norme generali)*

### **Art. 1 (Finalità e principi)**

1. Il Comune di Medicina stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'Art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241.

2. I principi ispiratori della presente disciplina sono:

- parità di trattamento dei richiedenti;
- trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche;
- incentivazione delle iniziative dei cittadini secondo il principio di sussidiarietà.

### **Art. 2 (Osservanza delle norme regolamentari)**

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni cui gli stessi si riferiscono.

### **Art. 3 (Pubblicità e diffusione del regolamento)**

1. La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità comunale.

### **Art. 4 (Tipologia e natura delle provvidenze)**

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, per tale attività di norma si realizzerà una specifica convenzione;
- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
- vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili comunali solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

### **Art. 5 (Limiti oggettivi del regolamento)**

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;

- b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso dei servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
- f) gli interventi socio-assistenziali a favore di soggetti in condizione di indigenza o di bisogno. Nell'ambito delle risorse all'uopo destinate e dei criteri stabiliti dalla Giunta Municipale, essi sono disposti direttamente dal Responsabile dei Servizi Sociali;
- g) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà;
- h) i contributi alle attività economiche disposti con altro regolamento dal Consiglio Comunale.
- i) i contributi fino a 250 euro per i quali esiste una documentata richiesta. Detti contributi sono concessi dal funzionario cui sia assegnata la relativa disponibilità finanziaria e nei limiti della stessa, secondo l'ordine cronologico di arrivo, verificata la conformità della richiesta con i programmi e gli intendimenti espressi dall'Amministrazione comunale nel settore di riferimento.

## *CAPO II (Procedure)*

### **Art. 6 (Modalità di determinazione delle provvidenze)**

1. Nel bilancio di previsione sono stanziati le risorse per l'erogazione dei finanziamenti oggetto del presente Regolamento. Esse sono aggregate compatibilmente con i sistemi vigenti di classificazione delle spese e costituiscono nel loro complesso un "Fondo Multiplo", che è strumento che favorisce la promozione ed il sostegno delle iniziative dei cittadini. I capitoli di spesa facenti parte del Fondo Multiplo saranno evidenziati esplicitamente nel Bilancio comunale.
2. La Giunta Municipale stabilisce, con periodica deliberazione, i termini entro i quali, a seconda delle provvidenze, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste ed inoltre:
  - eventuali priorità;
  - i termini per la presentazione delle domande e per l'approvazione delle graduatorie di regola previsti in almeno 3 momenti per ogni anno;
  - le percentuali massime di contribuzione a carico dell'Amministrazione;
3. La Giunta Municipale può modificare il piano delle scadenze al fine di correlarlo alle esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di esigenze sopravvenute o di eventi imprevedibili.
4. Alla deliberazione di cui al secondo comma viene data adeguata pubblicità.

#### **Art. 7 (Formazione delle graduatorie)**

1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria alle unità organizzative competenti per materia, che vi provvedono entro termini stabiliti.

2. – *comma annullato da Co.Re.Co.*

3. – *comma annullato da Co.Re.Co.*

4. L'Amministrazione, inoltre, espone sinteticamente i motivi dell'eventuale mancato accoglimento delle richieste.

5. Le graduatorie vengono rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 30.

6. L'Amministrazione può disporre la diffusione delle graduatorie anche attraverso i normali organi d'informazione locale.

#### **Art. 8 (Destinatari delle provvidenze)**

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità locale;

b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse a favore della comunità provinciale;

c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale. La costituzione delle associazioni deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

#### **Art. 9 (richieste di ammissione alle provvidenze)**

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Sindaco, devono contenere una sintetica ma dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. Le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:

a) all'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della Legge 19.3.1990, n. 55;

b) alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;

c) all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali.

3. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

a) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;

b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone

giuridiche che hanno struttura sovracomunale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito comunale;

c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.

4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;

b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle eventuali entrate secondo la loro natura e provenienza.

5. A cura dell'Amministrazione sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni alle provvidenze previste nel presente regolamento.

#### **Art. 10 (Modalità di erogazione delle provvidenze e documentazione)**

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

a) contributi per le attività annuali:

a.1 il 50%: alla esecutività della deliberazione di concessione;

a.2 la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese sostenute, debitamente dettagliate e documentate;

b) contributi per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.

2. In casi particolari, per il contributo di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 100% del suo ammontare se specificamente richiesto e motivato nella domanda.

3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento del Comune.

4. In difetto di documentazione delle spese, potrà egualmente farsi luogo all'erogazione del contributo, tenuto conto dei contenuti della relazione e di eventuali altre circostanze motivate, salvo che l'Amministrazione si sia riservata di richiedere nella fattispecie una specifica documentazione.

#### **Art. 11 (Verifica stato attuazione)**

1. Il Responsabile di Settore verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune.

2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o un'utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione il Responsabile sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare è disposta la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.

3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

#### **Art. 12 (Informazione sulla attuazione dei piani di riparto)**

1. Sull'esito del complesso delle attività e iniziative ricomprese nelle graduatorie di cui all'art. 7, gli Assessori competenti relazionano, a consuntivo, alla Giunta Municipale ed informano le Consulte interessate.

#### **Art. 13 (Criteri di concessione)**

*Articolo annullato da Co.Re.Co.*

#### **Art. 14 (Condizioni generali di concessione)**

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. Spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per il Comune.

4. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune (secondo quanto dettagliato nell'Art. 22).

### *CAPO III (Aree di intervento)*

#### **Art. 15 (aree di intervento)**

1. Le aree di intervento, per le quali l'Amministrazione comunale può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:

- alle attività culturali e musicali;
- alle attività formative ed educative;
- alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- alla promozione e valorizzazione agro-ambientale;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero, compreso il turismo.

2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi 16, 17, 18, 19, e 20 le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili. Queste indicazioni sono da considerarsi non esaustive.

**Art. 16 (Area delle attività culturali e musicali)**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:

- a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale nell'ambito del territorio comunale;
- b) all'organizzazione e all'effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale;
- d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
- e) all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

**Art. 17. (Area delle attività formative ed educative)**

1. Sono compresi i progetti di qualificazione scolastica e la promozione di scambi di conoscenze educative e culturali tra giovani del Comune e di altre comunità.

2. Sono altresì comprese le iniziative volte ad orientare i giovani nella scelta degli indirizzi di studio o professionali ed a migliorare o ampliare l'offerta di tirocinio, formazione, apprendimento esistente nel territorio.

Di norma non sono compresi i corsi di formazione che possono rientrare in piani di formazione promossi a livello provinciale o regionale.

**Art. 18 (Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato)**

1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

**Art. 19 (Area della promozione e valorizzazione agro-ambientale)**

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dell'ambiente e delle sue più caratteristiche estrinsecazioni sono finalizzati in particolare:

- a) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto dei valori naturali ed ambientali;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca ed alla sperimentazione oltre che alla qualificazione delle produzioni locali.

**Art. 20 (Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero, compreso il turismo)**

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

2. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

3. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.

*CAPO IV (Provvidenze diverse)*

**Art. 21 (Interventi straordinari ed eccezionali)**

1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, di norma udita la consulta competente, può disporre assegnazione di provvidenze straordinarie con prelievo dalle riserve all'uopo previste nelle graduatorie di cui agli articoli precedenti.

2. Ulteriori provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità.

**Art. 22 (Patrocinio)**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Medicina".

Nel caso in cui al patrocinio sia associato un contributo di qualsiasi tipo la dizione sarà "Con il patrocinio ed il contributo del Comune di Medicina".

L'uso del Logo del Comune di Medicina dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato secondo le procedure descritte a seguire.

2. Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri, è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale.



4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di sovvenzione, nonché dalla concessione dell'uso gratuito delle strutture e dei mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dalle unità organizzative competenti, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, alla Giunta Municipale per le conseguenti decisioni.
6. E' fatto divieto a chiunque di usare il logo del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione al riguardo.

#### **Art. 23 (Premi di rappresentanza)**

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

#### **Art. 24 (Utilizzo delle sale comunali)**

1. Le sale di proprietà o nella disponibilità del Comune il cui uso viene richiesto per manifestazioni vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

Alla concessione provvedono i competenti funzionari, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite con atto della Giunta.

2. L'utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta Municipale, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i lavori di pubblico spettacolo.

3. L'utilizzo delle sale può essere consentito a titolo gratuito ovvero con pagamento di tariffe agevolate per i seguenti motivi:

- a) iniziative a scopo benefico o sociale
- b) iniziative scolastiche connesse ad attività didattiche
- c) attività culturali e ricreative legate a manifestazioni comunali
- d) attività di particolare interesse per il territorio e l'economia locale

L'Amministrazione deciderà discrezionalmente considerando l'utilità o l'interesse pubblico all'iniziativa.

4. E' facoltà del Comune di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

#### **Art. 25 (Utilizzo delle sale di rappresentanza della sede comunale)**

*Articolo Annullato da Co.Re.Co.*

#### *Capo V (Norme finali)*

#### **Art. 26 (Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze)**

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 30.12.1991, n. 412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni

esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

3. L'Albo e gli elenchi di cui al precedente comma sono trasmessi, con le modalità prescritte, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

4. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.

**Art. 28 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno dell'anno 2001.

## **SCHEMA ORIENTATIVO DI DOMANDA DI AMMISSIONE**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI MEDICINA

Il sottoscritto .....

in qualità di .....

alternativamente:

a) se persona giuridica, associazione o altra organizzazione, riportare le indicazioni seguenti:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, nr. di codice fiscale , finalità dell'intervento,

b) se persona fisica, riportare le indicazioni seguenti: generalità complete, indirizzo e nr. di codice fiscale

in applicazione dell'art. 9 del Regolamento le richieste devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, iniziative e/o dei programmi da realizzare per lo svolgimento di:

.....  
.....  
.....

specificare valutazione iniziativa con riferimento a:

a) attività ordinaria per .....

b) attività specifica per .....

c) iniziativa per .....

### **C H I E D E**

a codesta Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati", la concessione in applicazione del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento (specificando) di:

a) sovvenzione

b) contributo

c) sussidio

d) ausilio finanziario

e) vantaggi economici riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali

f) riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili comunali (2° comma dell'art. 4 del Regolamento)

patrocinio (se richiesto contestualmente all'assegnazione di altre provvidenze previste dall'art. 4 del Regolamento)

**DICHIARA (\*)**

(con riferimento al 2° comma dell'art. 9 del Regolamento)

- a) assenza di cause ostative, ecc.;
- b) mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti, ecc.;
- c) di non trovarsi in stato di liquidazione, ecc.

**ALLEGA ALLA PRESENTE: (\*)**

(ex art. 9 - 3° comma)

**(per attività annuali:)**

- a) copia dello statuto vigente (ove non già presentato in precedenza nello stesso testo);
- b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, ecc.;
- c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, ecc.

**(per attività specifiche:)**

- a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa ecc.;
- b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento, ecc.

.....  
.....  
.....

Il sottoscritto dichiara, infine, di accettare tutte le condizioni generali di concessione stabilite dal succitato Regolamento e si riserva di fornire eventuali chiarimenti ed integrazioni di altri documenti per quanto necessario.

Con osservanza.

Firma autografa

Data.....

N.B. (\*) Le dichiarazioni e gli allegati dovranno corrispondere alla natura e finalità dei soggetti richiedenti.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti numeri: